



**Newsletter n. 32/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, sez. V, 7 settembre 2023, C – 226/22, in tema di regolamentazione del servizio postale.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 24 luglio 2023, n. 161, procreazione medicalmente assistita ed irrevocabilità del consenso;
3. Corte cost., 20 luglio 2023, n. 157, autorizzazione della Camera dei deputati ed utilizzo delle captazioni informatiche indirette;
4. Corte cost., 13 luglio 2023, n. 142, domanda di equa riparazione e presentazione preventiva dell'istanza di accelerazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

5. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2023, n. 8164, clausole impositive di obblighi di copertura diretta dei lotti e lesione del diritto partecipativo;
6. Cons. Stato, sez. VII, 11 agosto 2023, n. 7746, sull'impossibilità per le Autorità di sistema portuale di svolgere funzioni operative di gestione;
7. Cons. Stato, sez. II, 10 agosto 2023, n. 7725, sull'applicabilità della disciplina dell'assegnazione temporanea anche ai figli successivi al primo senza il limite dei tre anni;
8. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 1° agosto 2023, n. 12962, sulla compatibilità col diritto UE dell'applicazione del termine di decadenza di novanta giorni ai procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza;
9. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 30 agosto 2023, n. 13478, sulla pubblicità parassitaria.

Consiglio di Stato – Pareri

10. C.g.a., 5 settembre 2023, n. 395, procedimento di assoggettabilità a V.A.S. di piani e programmi già previamente valutati ed obbligo motivazionale;
11. Cons. Stato, sez. I, parere 14 agosto 2023, n. 1120, sulla eccezionalità della promozione per meriti straordinari di un membro della Polizia di Stato;
12. Cons. Stato, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1119, sulla inammissibilità della richiesta di un parere al Consiglio di Stato, che non provenga dal Ministro o da autorità delegata.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Questioni interpretative, ex art. 267 TFUE, in tema di regolamentazione del servizio postale.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 7 settembre 2023, C – 226/22, Nexive Commerce Srl](#)

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che:

a) l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l'articolo 22 della direttiva 97/67) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro opti per un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, come modificata, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato, purché tale sistema garantisca che l'autorità nazionale di regolamentazione interessata disponga effettivamente delle

risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l'adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse;

b) l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in combinato disposto con l'articolo 22 della direttiva 97/67, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "costi operativi", di cui alla prima di tali disposizioni, comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale e, dall'altro, i costi generati dalle attività di tali autorità che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all'esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale;

c) il diritto dell'Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all'autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all'insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell'intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l'obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione era stata rimessa dal Cons. Stato, sez. VI, con ordinanza del 22 marzo 2022, n. 2066 (oggetto di News US del 2 aprile 2022).

Corte costituzionale

(2)

Procreazione medicalmente assistita ed irrevocabilità del consenso

[Corte costituzionale, 24 luglio 2023, n. 161 - Pres. Sciarra, Red. Antonini](#)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, insito nella norma censurata, non supera la soglia della irragionevolezza.

La previsione dell'irrevocabilità del consenso, di cui alla norma censurata, benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi in uno stesso ciclo, cioè con l'unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza ricorrere alla crioconservazione, mantiene un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi della Corte ed esprime un bilanciamento che non sconfinava nella irragionevolezza.

Questo vale in forza della garanzia del formarsi, nell'uomo, di una volontà consapevole e consapevolmente espressa, attinente sia alla possibilità della crioconservazione, sia alla centralità del consenso, che mira a riprodurre nella fecondazione artificiale i tratti della irreversibilità della responsabilità propri nella fecondazione naturale.

(3)

Autorizzazione della Camera dei deputati ed utilizzo delle captazioni informatiche indirette

[Corte costituzionale, 20 luglio 2023, n. 157 – Pres. Sciarra, Red. Petitti](#)

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti di un deputato già magistrato (richiesta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito del procedimento disciplinare), sul presupposto che le stesse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale, in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della stessa legge n. 140 del 2003.

Va, pertanto, annullata la deliberazione assunta dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 2022, statuendo, in linea di principio, che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003 debba essere richiesta non solo se l'atto d'indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni cosiddette "dirette"), ma anche quando la captazione sia comunque volta a conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso, essendo a tal fine dirimente, in sostanza, non la titolarità dell'utenza o del luogo, ma la direzione dell'atto d'indagine: cosiddette intercettazioni "indirette".

La Camera dei deputati, mediante l'adozione della deliberazione impugnata, ha esercitato attribuzioni, ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti per il fatto di avere qualificato come "indirette" le captazioni riguardanti il parlamentare e di avere in tal modo ritenuto l'insussistenza delle condizioni per l'autorizzazione richiesta.

(4)

Domanda di equa riparazione e presentazione preventiva dell'istanza di accelerazione

Corte costituzionale, 13 luglio 2023, n. 142 – Pres. Sciarra, Red. Zanon

E' incostituzionale l'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1 -ter, comma 6, della medesima legge.

I rimedi preventivi sono, in linea di principio, non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo.

Non rientra, però, nell'alveo categoriale *de quo* l'imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo.

La presentazione dell'istanza di accelerazione, da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, introdotta come rimedio preventivo nell'ambito del processo penale dall'art. 1 -ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio.

L'omessa presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del *quantum* dell'indennizzo.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi
regionali**

Clausole impositive di obblighi di copertura diretta dei lotti e lesione del diritto partecipativo

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 5 settembre 2023, n. 8164 – Pres. Simonetti, Est. Cordì](#)

Il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza plenaria il seguente quesito:

“Se, a risoluzione del potenziale contrasto di giurisprudenza, possa ritenersi legittima una disciplina di gara come quella illustrata nella presente ordinanza che, imponendo obblighi di copertura diretta dei lotti nelle percentuali dell'80% su base nazionale e del 100% su base regionale - non adeguati allo stato attuale del mercato dei servizi postali e senza possibilità di ricorso ai servizi del fornitore del servizio universale - precluda, in sostanza, o, comunque, riduca in modo drastico la possibilità di partecipazione di operatori postali diversi da Poste Italiane s.p.a. comprimendo, in tal modo, il confronto concorrenziale tra gli operatori e non consentendo, di fatto, alla stazione appaltante di scegliere in funzione del miglior risultato possibile nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti, senza ottenere, quindi, risparmi di spesa, e senza che tale disciplina di gara sia imposta dall'esigenza di ottenere la capillarità del servizio postale che sarebbe, comunque, assicurata dalla possibilità di ricorrere al fornitore del servizio universale per le sole zone non coperte dalla rete del diverso operatore postale”.

(Nella fattispecie in esame, il collegio ha osservato come il punto controverso riguardi, in particolare, la legittimità delle clausole relative alla copertura geografica diretta della corrispondenza nazionale, che, per il lotto n. 1, è di almeno l'80% della popolazione residente in Italia misurata sulla base dei C.A.P.; per i lotti da 2 a 21, è del 100% della popolazione residente nel lotto misurata sulla base dei C.A.P. Ravvisa, pertanto, l'illegittimità della disciplina di gara in quanto sostanzialmente preclusiva di un effettivo e concreto confronto concorrenziale, come tale lesiva sia dell'interesse degli operatori del settore a concorrere gli uni con gli altri su un piano di non discriminazione, sia dell'interesse della stessa stazione appaltante ad avere una platea più vasta di possibili contraenti, tra i quali scegliere, in funzione

del miglior risultato possibile nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti).

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(6)

Sull'impossibilità per le Autorità di sistema portuale di svolgere funzioni operative di gestione.

[Consiglio di Stato, sezione VII, 11 agosto 2023, n. 7746 – Pres. Chieppa, Est. Nocelli](#)

Nella gestione dei porti il principio di separazione tra funzioni di governo e funzioni operative di gestione, punto cardine della riforma realizzata fin dal 1994 dal legislatore e confermato in modo ancor più deciso dalla riforma del 2016, esclude la possibilità che le Autorità possano svolgere, direttamente o tramite partecipazione a società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Infatti, la disposizione dell'art. 6, comma 6, della l. n. 84 del 1994 – e, ora, dell'art. 6, comma 11, della stessa legge dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2016 – fa divieto espresso alle Autorità di sistema portuale di svolgere direttamente o indirettamente, tramite società partecipate, operazioni portuali o attività ad esse strettamente connesse per il principio, connesso alla ormai riconosciuta natura attribuita dal legislatore – art. 6, comma 5 – a tali Autorità di enti pubblici non economici istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, cui spetta «la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali, sul piano non solo funzionale, ma anche finanziario». La separazione tra funzioni regolatorie e svolgimento, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali è netta per le Autorità di sistema portuale e non conosce deroghe se non nei casi, tassativi ed eccezionali, dello svolgimento di attività economiche – v., in particolare, art. 23, comma 5, della l. n. 84 del 1994 – meramente funzionali al perseguimento di finalità di interesse pubblico relative alla promozione e allo sviluppo del sistema portuale, nel rispetto, peraltro, dell'obiettivo principale della riforma del 2016 e, cioè, quello di evitare in ogni modo commistioni di ruoli caratterizzanti, in passato, l'ormai abrogato modello degli enti portuali. (fattispecie relativa alla gestione del porto storico di Civitavecchia, la cui

procedura è stata annullata a causa della illegittima ammissione alla stessa di una società indirettamente riconducibile alla stessa Autorità portuale).

(7)

Sull'applicabilità della disciplina dell'assegnazione temporanea anche ai figli successivi al primo senza il limite dei tre anni.

[Consiglio di Stato, sezione II, 10 agosto 2023, n. 7725 – Pres. Frigida, Est. Manzione](#)

L'art. 42-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, laddove individua in tre anni il termine massimo di durata dell'assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell'altro genitore, va interpretato nel senso che l'assegnazione possa essere estesa anche ai figli successivi al primo.

(8)

Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea dell'applicazione del termine di decadenza di novanta giorni ai procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza.

[T.a.r. per il Lazio, sezione I, ordinanza 1° agosto 2023, n. 12962 – Pres. Petrucciani, Est. Viggiano](#)

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 102 TFUE, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell'azione amministrativa, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dall'applicazione dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981 – come interpretata nel diritto vivente – che impone all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato di avviare il procedimento istruttorio per l'accertamento di un abuso di posizione dominante entro il termine decadenziale di novanta giorni, decorrente dal momento in cui l'Autorità ha la conoscenza degli elementi essenziali della violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito.

Il T.a.r. per il Lazio ha preliminarmente ricordato come la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sia consolidata nel ritenere che l'art. 14 della l. n. 689 del 1981 è senz'altro applicabile ai procedimenti sanzionatori di cui alla l. n. 287 del 1990 (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2020, n. 3572) e come il mancato rispetto di tale termine determini l'annullamento giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Peraltro, come sottolinea il collegio, il *dies a quo* di tale termine non è "individuabile *ex ante* in maniera inequivocabile, essendo sempre dipendente dalla completezza degli elementi indicati nella segnalazione, ovvero dagli atti acquisiti immediatamente dopo. Pertanto, ove dedotta la censura in sede di impugnazione giurisdizionale, il giudice deve procedere ad un giudizio di prognosi postuma, ossia ad immedesimarsi nella posizione dell'Autorità e verificare se gli elementi disponibili in un certo momento fossero o meno sufficienti a formulare la contestazione".

Tutto ciò, ad avviso del collegio, determina un possibile contrasto col diritto dell'Unione europea, atteso che: 1) quest'ultimo impone l'avvio del procedimento sanzionatorio (non entro il termine di novanta giorni ma) entro un termine "ragionevole"; 2) l'attività dell'Autorità, specie nei casi di indagini condotte nei confronti dei maggiori *player* di mercato (si pensi, per tutti, alle *big tech*), risulta assai complessa, dovendo procedere già nella fase preistruttoria ad una serie notevole di verifiche, indipendentemente dalla completezza della segnalazione, per poter formulare correttamente la contestazione; 3) la rigorosa applicazione dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689, potrebbe incidere anche sull'autonomia dell'Autorità: invero, risulta palese che l'imposizione di un termine decadenziale di novanta giorni si traduce, nella pratica, nell'obbligo di avviare le istruttorie secondo un criterio meramente cronologico, comprimendo così la discrezionalità che caratterizza l'operato dell'Autorità (su cui il giudice amministrativo in ogni caso eserciterebbe il proprio sindacato).

L'ordinanza si pone, quindi, in implicito contrasto con l'orientamento della VI sezione del Consiglio di Stato che ha ritenuto la norma applicabile senza dubitare della sua compatibilità col diritto dell'Unione europea.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(9)

Sulla pubblicità parassitaria.

[T.a.r. per il Lazio, sez. I, 30 agosto 2023, n. 13478 – Pres. Savo Amodio, Est. Viggiano](#)

Costituisce pubblicità parassitaria (vietata ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), d.l. 11 marzo 2020, n. 16, conv. dalla l. 8 maggio 2020, n. 31) l'affissione di un cartellone pubblicitario nelle immediate vicinanze del luogo ove si svolgerà un evento sportivo o fieristico, allorquando il messaggio reclamizzato è, secondo *l'id quod plerumque accidit*, collegabile alla manifestazione (nel caso di specie, è stata ritenuta legittima la sanzione irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad un'impresa che aveva affisso, nella piazza ove si sarebbe svolta parte della manifestazione sportiva degli europei di calcio del 2020, un cartellone raffigurante una maglietta calcistica contornata dalle 24 bandiere delle federazioni partecipanti alla competizione, unita alla scritta «Chi sarà il vincitore?»).

Consiglio di Stato - Pareri

(10)

Procedimento di assoggettabilità a V.A.S. di piani e programmi già previamente valutati ed obbligo motivazionale

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Adunanza delle sezioni riunite, parere 5 settembre 2023, n. 395 - Pres. Carlotti, Est. Martines](#)

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, soggiace ai principi generali dell'attività amministrativa.

Al fine di scongiurare un inutile aggravamento del procedimento, le modifiche di piani e programmi già sottoposti a V.A.S. necessitano di una nuova valutazione soltanto nei casi in cui le variazioni apportate siano suscettibili di recare un potenziale pregiudizio all'ambiente e non siano state preventivamente considerate nell'ambito della precedente V.A.S.

In questo caso, l'amministrazione procedente deve esplicitare, con una motivazione rafforzata, le ragioni che giustificano il nuovo assoggettamento alla procedura di V.A.S., evidenziando i significativi effetti ambientali ulteriori rispetto a quelli già analizzati nella procedura svolta per il piano originario.

(11)

Sulla eccezionalità della promozione per meriti straordinari di un membro della Polizia di Stato.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 14 agosto 2023, n. 1120 – Pres. Poli, Est. Ciuffetti](#)

La promozione per merito straordinario, di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 782 del 1985, si ricollega alla straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali; la valutazione della p.a. è, pertanto, ampiamente discrezionale e censurabile dal giudice amministrativo solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità

(12)

Sulla inammissibilità della richiesta di un parere al Consiglio di Stato, che non provenga dal Ministro o da autorità delegata.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 14 agosto 2023, n. 1119 – Pres. Poli, Est. Ciuffetti](#)

È inammissibile la richiesta di parere al Consiglio di Stato che non provenga dal Ministro o da autorità delegata.

Nel caso di specie, l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiesto al Consiglio di Stato un parere in materia di sospensione precauzionale dall'impiego ai sensi degli articoli da 914 a 917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare sugli effetti contributivi della cessazione dall'impiego a seguito di perdita del grado.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta, rilevando come la stessa sia stata presentata dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero interessato, e non dal Ministro o da soggetto da questi delegato; dunque, la richiesta era stata presentata da un soggetto non legittimato.

La sezione ha comunque evidenziato ulteriori profili di inammissibilità della richiesta, segnalando all'amministrazione che il quesito: "a) ... non è prospettato dall'Amministrazione quale questione interpretativa di massima del quadro normativo di riferimento e riguarda un caso specifico (le generalità del soggetto coinvolto sono oscurate nella documentazione depositata in atti); b) l'eventuale soluzione della questione nel senso prospettato dall'INPS potrebbe attivare una specifica controversia in sede giurisdizionale, nonché un contenzioso seriale; c) sulla medesima questione si registra una pronuncia resa da questo Consiglio in sede giurisdizionale; d) il Ministero richiedente non esprime alcuna valutazione delle differenti posizioni delle Amministrazioni di cui si limita a richiamare i diversi orientamenti; e) non risulta che sulla questione rappresentata, di cui è nota

la potenziale carica contenziosa, sia stato chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato, cui spetta la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611".

Poiché si tratta di elementi che comportano un coinvolgimento del Consiglio di Stato su questioni di amministrazione attiva suscettibili di innescare un contenzioso anche seriale, la sezione ha rilevato possibili incongruenze con l'orientamento secondo cui il Consiglio stesso deve fornire il proprio parere solo su questioni di massima, la cui soluzione potrà guidare la successiva azione amministrativa nel suo concreto, futuro esplicitarsi (e non supportare l'amministrazione nelle sue scelte decisionali: Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2011, n. 1589), nonché con l'orientamento secondo cui l'attività consultiva facoltativa del Consiglio di Stato non è espletabile quando possa interferire su un contenzioso in atto o *in fieri* (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 9188 del 2022).